



BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO "SUPERMEDIA"

In favore di orfani o figli ed equiparati di:

- *iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;*
- *iscritti alla Gestione assistenza magistrale;*
- *dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dipendenti ex Ipost, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'articolo 3 della legge n. 208 del 27 marzo 1952, nonché dei pensionati già dipendenti ex Ipost.*

ANNO 2026

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso:

Avvisi, Bandi e Fatturazione >> Welfare, Assistenza e Mutualità >> Bandi >> Bandi nuovi.

Saranno, inoltre, pubblicate informazioni utili sui social network ufficiali dell'Istituto.

INDICE

Premessa

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto del concorso
- Art. 3 Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2025/2026
- Art. 4 Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2025/2026
- Art. 5 Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2025/2026
- Art. 6 Credenziali di accesso dell'utente richiedente
- Art. 7 Attestazione ISEE
- Art. 8 La domanda di partecipazione al concorso – termini e modalità di invio telematico
- Art. 9 Graduatorie
- Art. 10 Pubblicazione delle graduatorie
- Art. 11 Accertamenti e sanzioni
- Art. 12 Riesame
- Art. 13 Ricorsi
- Art. 14 Responsabile del procedimento
- Art. 15 Note informative

Premessa

Nell'ambito delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici e dei loro familiari, previste ai sensi dell'articolo 1, punto c), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, l'Inps, nell'intento di proseguire e consolidare il programma di assistenza in favore degli studenti, indice il presente Bando per assegnare borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo e di secondo grado e per la promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado.

Presso l'INPS è confluita, a seguito della soppressione dell'INPDAP, anche la Gestione Ex Enam, Ente Nazionale Assistenza Magistrale, Ente, anch'esso, soppresso e confluito dapprima in INPDAP e successivamente in INPS. Detta Gestione, ai sensi dello Statuto, approvato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto coi Ministri del Tesoro e del Lavoro e P.S. il 15.09.1997 ha, tra i propri fini istituzionali, l'erogazione di prestazioni assistenziali in campo sanitario, scolastico, culturale e climatico, in favore dei propri utenti, insegnanti e i direttori didattici a tempo indeterminato nelle scuole elementari e materne statali in attività di servizio e i loro familiari. In particolare, lo Statuto prevede che, tra le prestazioni assistenziali in campo scolastico, vi sia l'erogazione di borse di studio. Le attività, di cui sopra, sono finanziate dal Fondo ENAM, attraverso il contributo mensile versato dagli iscritti, nella misura prevista dall'articolo 3, 1° comma, - lettera a) della Legge 7 marzo 1957, n. 93.

L'INPS, pertanto, prosegue, attraverso la Gestione Assistenza Magistrale, nell'erogazione delle prestazioni istituzionali previste dal sopra citato Statuto.

Allo stesso modo il Fondo di Gestione ex Ipost garantisce l'erogazione di borse di studio in favore dei figli o orfani ed equiparati dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. che versano la trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art.3 della Legge n. 208 del 27 marzo 1952 e degli iscritti e pensionati al Fondo ex Ipost.

Articolo 1 - Soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
2. Il **titolare del diritto** è individuato tra i seguenti soggetti:
 - l'iscritto (in servizio o pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - l'iscritto (in servizio o pensionato) alla Gestione Assistenza Magistrale;
 - il dipendente del Gruppo Poste Italiane S.p.A., che versa la trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art.3 della legge n. 208 del 27 marzo 1952; il pensionato postale fondo ex Ipost; gli iscritti e pensionati ex Ipost. (le tipologie indicate in questo punto saranno in seguito, per brevità, denominate come "ex Ipost").

La titolarità del diritto deve essere posseduta all'atto della presentazione della domanda per un periodo non inferiore ad un anno, anche non continuativo e almeno fino alla data di chiusura della presentazione delle domande (**13 ottobre 2026**), pena la revoca del beneficio.
3. Il **beneficiario** è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:
 - figlio o orfano del titolare del diritto;
 - orfano dell'altro genitore non titolare del diritto;
 - il giovane, presente nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del richiedente, a titolo di equiparato al figlio, regolarmente affidato per un periodo non inferiore ad un anno a seguito di sentenza del tribunale dei minori ovvero il giovane in affidamento preadottivo a seguito di sentenza del tribunale dei minori.
4. Il **richiedente**, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
 - il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto in qualità di "genitore superstite";
 - l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;

- il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto.

Articolo 2 – Oggetto del concorso

1. L'Inps indice, per l'anno scolastico 2025/2026, in favore dei figli o orfani ed equiparati, come individuati al comma 3 dell'art. 1 del presente bando, dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale, dei figli ed orfani dei dipendenti e dei pensionati ex Ipost, un concorso per il conferimento delle seguenti borse di studio:

N. Borse di studio	Gestione di appartenenza	Valore della borsa di studio	Anno frequentato
N. 2.964	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali	€ 750,00	Ultimo anno della scuola secondaria di primo grado con conseguimento del relativo titolo di studio
N. 950	Gestione assistenza magistrale	€ 750,00	Ultimo anno della scuola secondaria di primo grado con conseguimento del relativo titolo di studio
N. 5.646	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali	€ 800,00	Primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, conservatori) e corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 6 mesi
N.1.950	Gestione assistenza magistrale	€ 800,00	Primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, conservatori) e corsi di

			formazione professionale di durata non inferiore a 6 mesi
N. 2.277	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali	€ 1300,00	Ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado con conseguimento del relativo titolo di studio
N. 900	Gestione assistenza magistrale	€ 1300,00	Ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado con conseguimento del relativo titolo di studio
N.100	Gestione ex Ipost	€ 1300,00	Ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado con conseguimento del relativo titolo di studio

Articolo 3 - Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2025/2026

1. Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado gli studenti (compresi coloro per i quali è prevista la riserva dei posti all'art. 9, comma 6), che abbiano i seguenti requisiti:
 - l'aver conseguito la promozione nell'anno scolastico 2025/2026 e il relativo titolo di studio con votazione pari o superiore a 8/10. In caso di studente con disabilità ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 7/10 ma è comunque necessaria. Non saranno considerati idonei giudizi espressi per soggetti per cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) comunichi lo stato non valutato;
 - non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria (già "scuola elementare") e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si

concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria e in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado. Il predetto requisito non è richiesto per lo studente con disabilità ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92;

- non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso;
- il beneficio è **incompatibile** con quello relativo al Bando di Concorso INPS **"Corsi di lingua all'estero 2026"** e **"Corso di lingue in Italia 2025"** per coloro che a seguito di partecipazione ai predetti bandi, risultino ammessi con riserva ovvero ripescati a seguito di scorrimento (salvo sia stata già formalizzata la rinuncia del concorrente ovvero l'eventuale restituzione dell'acconto con l'acquisizione a sistema entro la data inderogabile di pagamento dell'acconto previsto da ciascun bando di riferimento) e con il Bando di concorso INPS **"Programma ITACA 2025-2026"**. Pertanto, nel caso in cui lo studente risulti beneficiario di primo acconto del contributo ITACA 2025-2026, prevarrà quest'ultimo e si provvederà d'ufficio all'esclusione del medesimo dalla graduatoria Supermedia 2026;
- non essere già risultati vincitori dei Bandi INPS "Convitti Strutture di proprietà INPS" e "Convitti Nazionali ospitalità residenziale e diurna", che comprenda anche l'anno scolastico per il quale si concorre.

Articolo 4 - Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2025/2026

1. Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado gli studenti, (compresi coloro per i quali è prevista la riserva dei posti all'art. 9, comma 6) che abbiano i seguenti requisiti:

- l'aver conseguito la promozione all'anno successivo di una scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2025/2026 con una media pari o superiore a 8/10. In caso di studente con disabilità ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta, comunque necessaria, è ridotta a 7/10. Non saranno considerati idonei giudizi espressi per soggetti per cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) comunichi lo stato non valutato;
- non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria (già "scuola elementare") e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria e in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado, e gli anni ordinari del ciclo di studi di ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado. Il predetto requisito non è richiesto per lo studente con disabilità ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento;
- non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso;
- il beneficio è **incompatibile** con quello relativo al Bando di concorso INPS **"Corsi di lingua all'estero 2026"** e **"Corso di lingue in Italia 2025"** per coloro che a seguito di partecipazione risultino ammessi con riserva ovvero ripescati a seguito di scorrimento (salvo sia stata già formalizzata la rinuncia del concorrente ovvero l'eventuale restituzione dell'acconto con l'acquisizione a sistema entro la data inderogabile di pagamento dell'acconto previsto da ciascun bando di riferimento) e con il Bando di concorso INPS **"Programma ITACA 2025-2026"**. Pertanto, nel caso in cui lo studente risulti beneficiario di primo acconto del contributo ITACA 2025-2026, prevarrà quest'ultimo e si

provvederà d'ufficio all'esclusione del medesimo dalla graduatoria Supermedia 2026;

- non essere già risultati vincitori dei Bandi INPS "Convitti Strutture di proprietà INPS" e "Convitti Nazionali ospitalità residenziale e diurna", che comprenda anche l'anno scolastico per il quale si concorre.
2. Possono partecipare al concorso gli studenti che abbiano frequentato scuole equiparate alle scuole secondarie di secondo grado, il conservatorio o corsi di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi.
 3. In deroga a quanto prescritto nel precedente comma 1, secondo punto, gli studenti che hanno frequentato i corsi propedeutici e per giovani talenti presso il conservatorio di musica e i corsi di formazione professionale devono aver già conseguito, almeno nel precedente anno scolastico, la licenza di scuola media inferiore e non dovranno aver superato i 21 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Inoltre, dovranno aver frequentato, da non ripetente, "anni principali" esclusi quelli di "esperimento".

Articolo 5 - Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2025/2026

1. Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado gli studenti (compresi coloro per i quali è prevista la riserva dei posti all'art. 9, comma 6) che abbiano i seguenti requisiti:
 - l'aver conseguito la promozione nell'anno scolastico 2025/2026 e il relativo titolo di studio con votazione pari o superiore a 80/100. In caso di studente con disabilità ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta, comunque necessaria, è ridotta a 70/100. Non saranno considerati idonei giudizi espressi per soggetti per cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) comunichi lo stato non valutato;

- non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria (già "scuola elementare") e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria e in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado e gli anni ordinari del ciclo di studi di ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado. Il predetto requisito non è richiesto per lo studente con disabilità ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento;
- non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso;
- il beneficio è **incompatibile** con quello relativo al Bando di concorso INPS **"Corsi di lingua all'estero 2026"** e **"Corso di lingue in Italia 2025"** per coloro che a seguito di partecipazione risultino ammessi con riserva ovvero ripescati a seguito di scorrimento (salvo sia stata già formalizzata la rinuncia del concorrente ovvero l'eventuale restituzione dell'acconto con l'acquisizione a sistema entro la data inderogabile di pagamento dell'acconto previsto da ciascun bando di riferimento) e con il Bando di concorso INPS **"Programma ITACA 2025-2026"**. Pertanto, nel caso in cui lo studente risulti beneficiario di primo acconto del contributo ITACA 2025-2026, prevarrà quest'ultimo e si provvederà d'ufficio all'esclusione del medesimo dalla graduatoria Supermedia 2026;
- non essere già risultati vincitori dei Bandi INPS "Convitti Strutture di proprietà INPS" e "Convitti Nazionali ospitalità residenziale e diurna", che comprenda anche l'anno scolastico per il quale si concorre.

Articolo 6 - Credenziali di accesso dell'utente richiedente

1. Per la presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando di

- concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione (SPID, CIE, CNS) come specificato nei commi successivi.
2. Gli utenti potranno accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei sistemi di autenticazione attualmente accettati, che sono i seguenti:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
 3. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Assistenza" del sito www.inps.it (nella stringa in alto).

Articolo 7 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione **prima dell'inoltro** della domanda di partecipazione al concorso, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'ottenimento della certificazione dell'ISEE 2026 qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni: ISEE ordinario o ISEE minorenni in presenza di genitori non coniugati tra loro e non conviventi. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) da parte del richiedente.
2. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2026, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
3. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la redazione delle graduatorie di cui all'art. 9, si seguiranno i criteri ivi indicati in relazione alle varie tipologie di concorrenti beneficiari. L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette dalla Sede INPS territorialmente competente su istanza del richiedente la prestazione, entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza del bando (**entro il 20 ottobre 2026**).

Il sistema, inoltre, non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una valida dichiarazione sostitutiva unica presentata entro la data di scadenza del bando con data di protocollazione successiva a quella di inoltro della domanda di partecipazione al concorso.

4. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.
5. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del nuovo portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola "ISEE" e selezionando tra i risultati l'opzione "Portale unico ISEE", infine cliccare su "Utilizza il servizio".

Articolo 8 – La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 4, esclusivamente on-line, pena l'improcedibilità della stessa, con le seguenti modalità: entrare nella propria area riservata del sito www.inps.it, digitare nella stringa di ricerca "Portale Prestazioni welfare" e cliccare su "Accedi all'area tematica". All'interno del portale cliccare su "Vai a gestione domanda" e infine sulla scheda "Presentazione domanda" cliccare "Utilizza il servizio"; selezionare la prestazione "Supermedia". In alternativa, è possibile accedere al servizio digitando "Portale Prestazioni Welfare" nel motore di ricerca del sito ed effettuare i passaggi sopra indicati, o, ancora, accedere al Portale dalla pagina "Borse di studio "Supermedia" per scuola secondaria di primo e secondo grado".
2. In caso sia presente più di un partecipante all'interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi. Nel caso non venga valorizzato lo stato di "Orfano", o "Disabile, il richiedente può effettuare la modifica mediante la funzione "Riesame" entro 7 giorni dalla scadenza del bando (**entro il 20 ottobre 2026**).

3. Nel caso fossero presenti nel medesimo nucleo familiare titolari afferenti a gestioni diverse, non è consentito presentare da parte del richiedente più di una domanda a favore dello stesso beneficiario che parteciperà comunque per tutte le gestioni a cui è iscritto il titolare indicato in domanda. Qualora il sistema non individui correttamente il diritto del titolare è necessario procedere mediante la funzione "Riesame" entro 7 giorni dalla scadenza del bando (**entro il 20 ottobre 2026**).
4. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN di un conto corrente bancario o postale ovvero di una carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici da parte delle Pubbliche Amministrazioni, priva di limiti di importo e intestata o cointestata al richiedente (genitore o tutore). Non sono ammessi IBAN associati a libretti postali.
5. I voti conseguiti a giugno nell'anno scolastico 2025/2026, verranno acquisiti attraverso protocollo telematico con il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) e non dovranno essere indicati in fase di domanda. Il richiedente dovrà accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (**entro il 20 ottobre 2026**) alla propria Area riservata per verificarne la correttezza e per modificarli utilizzando la funzione "Riesame" qualora si rilevino difformità o omissioni. **I voti di condotta, religione o attività alternativa alla religione cattolica non saranno acquisiti e non dovranno essere inseriti.**
6. Dopo l'invio telematico, la domanda trasmessa è immediatamente visualizzabile attraverso la sezione "Le mie domande" del servizio Portale Prestazioni Welfare all'interno dell'Area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
7. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
8. Il richiedente dovrà, inoltre, accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (**entro il 20 ottobre 2026**) alla propria Area riservata, per verificare l'esito istruttorio della domanda, nonché la correttezza dei dati acquisiti dalla procedura

e, qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite a diritto del titolare, status di orfano, disabilità, merito scolastico ed ISEE, potrà presentare riesame telematico utilizzando la funzione "Modifica dati per riesame", sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria.

9. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative allo SPID/CIE/CNS il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
10. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 4 del presente bando, a decorrere **dalle ore 12,00 del giorno 22 settembre 2026 e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 ottobre 2026.**

Articolo 9 – Graduatorie

1. Per l'anno scolastico messo a concorso (2025/2026), per ciascuna tipologia di borsa di studio, nonché per ciascuna Gestione di appartenenza del titolare del diritto, sono predisposte distinte graduatorie, come di seguito indicato:
 - 1.1 graduatoria per l'assegnazione di borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado;
 - 2.1 graduatoria per l'assegnazione di borse di studio per il conseguimento della promozione alla classe successiva di un corso di studi di scuola secondaria di secondo grado e per la frequenza di conservatori e corsi di formazione professionale;
 - 3.1 graduatoria per l'assegnazione di borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado.
2. Le graduatorie di cui al comma 1, punto **1.1**, sono redatte attraverso procedura informatizzata, in ordine decrescente, sulla base della votazione finale conseguita

dallo studente al termine dell'anno scolastico 2025/2026 e il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE 2026, relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso, come di seguito indicato:

fino a € 16.000,00	punti 1
da € 16.000,01 a € 32.000,00	punti 0,9
oltre € 32.000,00	punti 0,8

In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2026 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.

Nel caso di punteggio massimo con lode, verrà attribuito un punto in più.

3. Le graduatorie di cui al comma 1, punto **2.1**, sono redatte attraverso procedura informatizzata, in ordine decrescente, sulla base della somma algebrica tra la votazione media conseguita dallo studente al termine dell'anno scolastico 2025/2026 e il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE 2026, relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso, come di seguito indicato:

fino a € 16.000,00	punti 1
da € 16.000,01 a € 32.000,00	punti 0,9
oltre € 32.000,00	punti 0,8

In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2026 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.

4. Le graduatorie di cui al comma 1, punto **3.1**, sono redatte attraverso procedura informatizzata, in ordine decrescente, sulla base della somma algebrica tra la votazione del titolo di studio conseguito dallo studente al termine dell'anno scolastico 2025/2026 e il punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE 2026 relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso, come di seguito indicato:

fino a € 16.000,00	punti 1
da € 16.000,01 a € 32.000,00	punti 0,9
oltre € 32.000,00	punti 0,8

In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2026 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.

Nel caso di punteggio massimo con lode, verrà attribuito un punto in più (100 e lode = 101).

5. In favore dei concorrenti orfani e con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92, ivi compresi coloro che non hanno presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2026 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, è riconosciuto un diritto di precedenza assoluta al conseguimento della borsa di studio.
6. Ai concorrenti con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 104/92 con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, verrà corrisposto un punteggio aggiuntivo pari a 0,5 per le graduatorie di cui al comma 1 punti 1.1 e 2.1 e un punteggio aggiuntivo pari a 5 per le graduatorie di cui al comma 1 punto 3.1.
7. A parità di punteggio complessivo totalizzato da ciascun concorrente, verrà data priorità al valore ISEE assoluto inferiore. In caso di persistente parità sarà preferito il concorrente di età anagrafica maggiore.

Articolo 10 – Pubblicazione delle graduatorie

1. Le graduatorie saranno pubblicate entro il **24 novembre 2026** sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al bando di concorso.
2. L'esito del concorso potrà essere visualizzato accedendo alla propria area riservata.

Articolo 11 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. L'eventuale certificazione relativa ai requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, sarà verificata d'ufficio attraverso le banche dati dell'Istituto.
4. Nel caso in cui i controlli consentano di accertare omissioni o false dichiarazioni, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.

Articolo 12 – Riesame

1. Coloro che intendano presentare istanza di riesame avverso un provvedimento di rigetto o la pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale possono procedere rivolgendosi entro 30 giorni alla Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente.

Articolo 13 – Ricorsi

1. Per eventuali controversie giudiziarie in tema di graduatoria, il Foro competente è quello di Roma, mentre per le altre controversie è quello della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Articolo 14 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del richiedente.

Articolo 15 – Note informative

1. Sul sito www.inps.it, all'interno dell'area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso e le comunicazioni inoltrate dall'Istituto.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 15 settembre 2026

f.to in originale

Alessia Rimmaudo

Direttore centrale